



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 31

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (Gi. Group S.p.A.) .

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.05 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POCINO	Francescosaverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGALDI	Amina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA	Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castelli, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zollo.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

Relazione

Premesso:

- che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenga con delibera consiliare dando agli enti locali la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per i sottoelencati motivi:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzionali, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato:

- che presso il Settore Beni Culturali risulta la partita debitoria, maturata successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e riconducibile al citato art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, relativa al pagamento della somma di € 2.062,98, dovuta dal Comune di Benevento in favore della ditta Gi. Group SpA P.IVA 11629770159, in ottemperanza alla sentenza n. 932/15 emessa in data 13 aprile 2015 dalla sezione III del T.A.R. Lombardia;
- che il suddetto debito fuori bilancio è quantificato e dettagliatamente descritto nella scheda allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Tutto ciò premesso, propone:


- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 2.062,98, correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;
- di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e /o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;
- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 2.062,98 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714 della legge

28/12/2015 n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:

- dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
- dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato al competente Dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Benevento,

**Il Segretario Generale
Dirigente Reggente**
Dott. Claudio Uccelletti




PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li

**Il Dirigente reggente del
Settore Beni Culturali**
Dott. Claudio Uccelletti



PRESENTI 19

Il Presidente dà lettura di un documento, primo firmatario Consigliere Lanni, (All.1) che viene posto in votazione con il seguente risultato: APPROVATO con 17 voti favorevoli e 2 astenuti (Capezzone e Trusio), resi in forma palese.

Si passa alla votazione dell'argomento

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.2);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.3);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emissione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezzone, De Pierro, Trusio)
delibera

di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.a) del TUEL n. 267/2000, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 2.062,98, correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del

piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 2.062,98 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714 della legge 28/12/2015 n.208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota 29/02/2016 prot. 19276;

dall'importo di Euro 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot.13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;

dall'importo di Euro 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 30/11/2015, che derivano:

- per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
- per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale.

Di dare mandato al competente dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di rinoscimento come debiti fuori bilancio;

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Ill.mo Sig.
 Presidnete del Consiglio Comunale di
Benevento

I sottoscritti Consiglieri Comunali in relazione ai punti posti all'ODG dal n° 6 al n° 20, ad eccezione die punti 13 e 14 ed a scheda di cui al punto 18, per i quali si è proposta pregiudiziale ad escludendum, per i motivi ivi specificati, chiedono in emendamento di aggiungere ad ogni deliberato ed in parte motivazionale e prima di ogni deliberato ai fini della relativa sostanzaione quanto segue:

RITENUTO

che sussita improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere Comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna;

che sussita improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni -Osservatorio per la Finanza Enti Locali- ed in particolare al Principio n° 2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06.2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art. 38 TUEL non può riguardare l'emanazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett.

a)- TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di eviatre danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indifferibilità

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Cultura, come riepilogate negli elenchi allegati;


Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:

- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che la partita debitoria da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 15/04/2016

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro



Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

Dott. Maurizio Boffa – Presidente;

Dott. Aniello Ambrosio – Componente;

Dott. Salvatore Esposito – Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art.234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d):

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
totale	19.158.162,95	185.690,74	86.429,63	18.886.042,58

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma, lett. a) del d.lgs.267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti rideterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art.243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- i pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- i pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs 267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art. 163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art. 194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'Organo Consigliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs 267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;

La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Aniello Ambrosio - Componente;

Dott. Salvatore Esposito - Componente

Città di Benevento

SETTORE BENI CULTURALI
PATRIMONIO UNESCO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. _____
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: BENI CULTURALI - PATRIMONIO UNESCO

SERVIZIO: CULTURA FASC.

Il sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Reggente, Dott. Claudio Uccelletti, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: GI GROUP SpA

Partita IVA: 11629770159

Residenza: c/o Studio Legale Sciumè Zaccheo & Associati – Via Amedei, 8 – 20123
MILANO

Oggetto della spesa: XXX Edizione Festival Benevento Città Spettacolo – Somministrazione lavoro temporaneo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati): Tribunale di Milano –
Sentenza. n. 932/15 emessa in data 13 aprile 2015 dalla sezione III del T.A.R. Lombardia.

Epoca della prestazione: settembre 2009

IMPORTO INTERESSI: Euro

interessi moratori su € 32.164,50 dal 01.07.2014 al 06/04/2015	€ 1.995,30
interessi moratori su € 2.475,00 dal 07/04/2015 al 09/08/2015	€ 67,68

TOTALE CREDITO PER INTERESSI EURO 2.062,98

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

() 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

(X) 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

() 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

() b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

() c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

() d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

La ditta GI GROUP SpA, avente sede in Milano Piazza IV Novembre, n. 5 - P.IVA 11629770154, con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18.08.2009, risultò aggiudicataria della procedura di cottimo fiduciario effettuata dal Settore Cultura del Comune di Benevento per la somministrazione di lavoro temporaneo in occasione della XXX Edizione di Benevento Città Spettacolo.

Debita società, a fronte del servizio regolarmente reso, ha emesso le fatture n. 43892 del 30/09/2009 e n. 50323 del 31/10/2009, rispettivamente dell'importo di € 85.115,81 (IVA compresa) e di € 7.923,50 (IVA compresa), per un importo complessivo di € 93.039,31 (IVA compresa).

Il Settore Cultura, con Determinazione dirigenziale n. 170 del 27/04/2010, corrispose in favore della citata società un primo acconto di € 7.267,31 (IVA compresa).

In data 22 marzo 2012 la GI GROUP propose ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della restante somma di € 85.772,00 in linea capitale oltre gli interessi nella misura determinata dall'art. 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento del citato ricorso, emise in data 21 maggio 2012 il Decreto Ingiuntivo n. 18156/2012 con cui condannò il Comune di Benevento al pagamento in favore della ditta Gi. Group. SpA della somma di € 85.772,00 (IVA compresa), a titolo di sorta capitale, oltre interessi come richiesti.

Con ricorso notificato in data 6 novembre 2013 e depositato il 18 novembre successivo, la società ricorrente ha chiesto al TAR Lombardia l'esecuzione del citato Decreto ingiuntivo.

Successivamente a tale ricorso, questo Settore ha provveduto a pagare le seguenti somme - sulla sorta capitale - in favore della GI GROUP:

- € 26.803,75 (IVA compresa) con Determinazione dirigenziale n. 567 del 05/12/2013 – Mandato di pagamento n. 1412 del 26.02.2014;
- € 26.803,75 (IVA compresa) con Determinazione dirigenziale n. 568 del 05/12/2013 – Mandato di pagamento n. 1413 del 26/02/2014.
- € 29.689,50 (IVA compresa) con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 24/02/2015 – Mandati di pagamento nn. 1966 e 1974 del 25/03/2015.

In considerazione di tali pagamenti, il debito residuo sulla sorta capitale, alla data del 25/03/2015, risultava pari a € 2.475,00 (IVA compresa).

Il TAR Lombardia, pronunciandosi sul citato ricorso per ottemperanza, in data 26 marzo 2015 emetteva sentenza di condanna del Comune di Benevento al pagamento della somma complessiva di € 116.552,07, oltre interessi moratori dalla data di proposizione del ricorso e fino al soddisfo.

E' evidente che tale sentenza non teneva conto dei pagamenti sopraelencati, in particolare per quanto riguarda la sorta capitale, il cui debito residuo per il Comune di Benevento ammontava alla data del 25 marzo 2015 ad € 2.475,00, come sopra evidenziato.

Successivamente alla notifica della predetta sentenza del TAR Lombardia n. 932/15, lo scrivente Settore ha pagato le seguenti ulteriori somme in favore della GI GROUP:


- € 2.475,00 (IVA compresa) a titolo di saldo sulla sorta capitale, con mandato di pagamento n. 4899 del 20.07.2015.
- € 30.393,06 a titolo di interessi maturati a tutto il 30.06.2014, con mandato di pagamento n. 5715 del 04.09.2015.

Occorre, pertanto, provvedere al pagamento degli interessi maturati dal 30.06.2014 al 09.08.2015, data in cui è stato bonificato il saldo sulla sorta capitale.

A tal fine è stata predisposta la presente scheda di debito fuori bilancio.

Benevento, li

Il Segretario Generale
Dirigente Reggente
Dott. Claudio Uccelletti



Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- () a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- () b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE

ORIGINALE

N. 932/15 REG.PROV.COLL.
N. 02615/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2013, proposto da:
- Gi Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo
Giovanni Barenghi ed elettrivamente domiciliata presso la studio degli
stessi in Milano, Via Amedei n. 8;

contro

- il Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

- al decreto ingiuntivo n. 18156/2012 emesso in data 21 maggio 2012
dal Tribunale di Milano per recupero somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Antonio De Vito

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 26 marzo 2015, il primo referendario Antonio De Vita e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 6 novembre 2013 e depositato il 18 novembre successivo, la società ricorrente ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 18156/2012 emesso in data 21 maggio 2012 dal Tribunale di Milano, per la somma complessiva di € 116.552,07, nei confronti del Comune di Benevento.

Dopo la notifica del predetto provvedimento e la dichiarazione di esecutività, non risulta infatti ottemperato il predetto titolo da parte del Comune intimato.

~~Nella persistenza dell'inadempimento comunale, la ricorrente ha~~ proposto il presente ricorso per l'esecuzione del decreto ingiuntivo.

Alla camera di consiglio del 26 marzo 2015, su richiesta del difensore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione – ovvero il decreto ingiuntivo n. 18156/2012 emesso dal Tribunale di Milano – risulta non opposto, come dichiarato dalla Cancelleria del

Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2015 (all. 5 ricorso).
La giurisprudenza della Cassazione in materia di decadenza, non opposita nei termini, è equiparata ad una sentenza passata in giudicato e quindi è assoggettabile al rito dell'ottemperanza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 novembre 2012, n. 2832).

Il predetto provvedimento giurisdizionale, munito della formula esecutiva, è stato poi notificato con atto di precetto al Comune intimato in data 8 gennaio 2013 (all. 2 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica dell'atto di precetto al momento in cui si procede con l'esecuzione giudiziale.

2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte del Comune intimato, nemmeno costituito in giudizio, dell'avvenuto integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso – determina l'accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo di pagamento da parte del Comune intimato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente sentenza della somma di € 116.552,07, oltre interessi moratori, dalla data di proposizione del ricorso e fino al soddisfo.

2.2. Nel caso di perduranza dell'inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d'ora, quale Commissario ad

Antonio De Mita

acta, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega ad un funzionario della Prefettura, che provvederà ad eseguire quanto stabilito nella presente sentenza nel termine di 90 (novanta) giorni.

3. Quanto alla richiesta contenuta nel ricorso e finalizzata alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte; sull'ammissibilità della stessa si rinvia a Consiglio di Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15) per il ritardo ulteriore nell'esecuzione della presente sentenza, si stabilisce che il predetto pagamento sarà dovuto a partire dal sessantesimo giorno dalla notificazione della stessa e cesserà all'atto dell'insediamento del Commissario ad acta.

Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all'art. 614 bis del cod. proc. civ. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma pari ad € 300,00 (trecento/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e fino all'insediamento del Commissario ad acta.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna il Comune di Benevento al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato, sempre a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mamei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio De Vita

Adriano Leo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 19 APR. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, c.p.a. proc. amm.)

N. R.G. 21288/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. LAURA COSMAI,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
GI GROUP S.P.A (C.F. 11629770154),

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

COMUNE DI BENEVENTO (C.F. 00074270620),

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 85772,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 694,00 per diritti, in € 890,00 per onorari, in € 367,00 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrendo;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Milano, 18 maggio 2012

Il Giudice
dott. LAURA COSMAI

La presente copia è conforme all'originale
Milano, - 1 GIU. 2012



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Savina CAVENZANA

PUNTO N. 6

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (GI. GROUP S.P.A.).

Ci sono interventi, ci sono incompatibilità? Questo viene approvato ad unanimità dei presenti. Ci sono astenuti per quanto riguarda questo? Allora io ho avvertito tutti i consiglieri, consigliere Trusio lei si astiene? Astenuto. Consigliere Capezzone, lei si astiene? Allora abbiamo 2 astenuti. La votazione su questo punto è terminata. Ricordiamoci che i punti N. 13 e N. 14 e una scheda del punto N. 18, che dopo andremo ad individuare, c'è una pregiudiziale, che dopo andremo a vedere. N. 6: riconoscimento debito fuori bilancio (Gi. Group S.p.a.). ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora i 2 astenuti, consigliere Trusio e consigliere Capezzone. Consigliere De Pierro, chiedo scusa, sui debiti lei come si dichiara? Stiamo votando adesso le schede dei debiti. Quindi abbiamo 3 astenuti e 16 favorevoli.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 26 MAG. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 26 MAG. 2016

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(*Francesco MUCCI*)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti